



Le risposte sono formulate dal servizio di assistenza utilizzando la documentazione pubblicata nell'area Supporto del portale RENTRI

Domanda	Risposta
<p>Quali obblighi vi sono per gli iscritti alla categoria 3 bis?</p>	<p>Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI</p>
<p>Ma i soggetti che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi essendo iscritti in cat. 2-bis devono compilare il MUD anche con riferimento al trasporto, è stato appena detto che come trasportatori di propri rifiuti pericolosi non devono iscriversi al RENTRI e documentare nel sistema il trasporto. Questa indicazione è ufficiale?</p>	<p>In base all'art. 13 c. 2 del D.M. 59/2023 gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.</p>
<p>Data una impresa di autotrasporto professionale di rifiuti che potrà iscriversi al RENTRI tra il 15 12 2023 ed il 13 febbraio 2025, come da apposito DD. Poniamo quindi che l'impresa decida di iscriversi al RENTRI il giorno 2 gennaio 2025.</p> <p>1) se legittimo da parte dell'impresa utilizzare nel periodo 15 12 2024 – 01 01 2025 i modelli FIR e registro C/S di cui ai DM 145/98 e 148/98 con le conseguenti modalità di vidimazione e conservazione</p> <p>2) di precisare anche se a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI dell'impresa ovvero il 02 01 2025 l'impresa potrà legittimamente comportarsi come segue:</p> <p>a) continuare ad utilizzare il modello FIR di cui al DM 145/98</p> <p>b) passare al registro digitale dalla data iscrizione al RENTRI conformemente alla previsione dell'art 4 comma 3b) DM 59/2023" al più fino alla data del 12 02 2025 utilizzando il modello FIR previsto dal DM 59/2023 ed alle relative modalità di vidimazione a decorrere dal 13 02 2025</p>	<p>a) l'impresa iscritta alle categorie 1, 4 e 5 dell'Albo Nazionale Gestori ambientali dovrà utilizzare sino al 13/2/2025 i modelli di FIR e di registro di carico e scarico di cui al DM 145/98 e 148/98 con le relative modalità di vidimazione e conservazione.</p> <p>b) I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a) e quindi, come stabilisce il Decreto Direttoriale 97 del 22/9/2023, a decorrere dal 13 febbraio 2025 .</p> <p>c) Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4 comma 3 lettera c) decorre dal 13 febbraio 2025, come specificato dal Decreto Direttoriale 97 del 22/9/2023</p>



<p>L'attività di SOCCORSO STRADALE deve iscriversi?</p>	<p>L'attività di traino e soccorso stradale, classificata con il codice ATECO 52.21.6 rientra tra le attività di servizio. I soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 3 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p> <p>A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti".</p> <p>La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i propri sistemi gestionali; - i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
<p>Per dipendenti si considerano anche i soci attivi di società?</p>	<p>Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.</p>
<p>i soggetti delegati, oltre all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al Rentri, potranno anche procedere alla compilazione del registro cronologico?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati, in base a quanto previsto dall'art. 18 del D.M. 59/2023, sono esclusivamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Per quanto riguarda la tenuta del registro rimane valido quanto previsto dall'Art. 190 c. 7 del D.lgs. 152/2006 che recita "<i>I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo</i>"</p>
<p>Come vengono qualificate le farmacie?</p>	<p>Le farmacie sono qualificate come attività di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, classificate con il codice ATECO 47.73.1</p>
<p>Le aree di servizio carburanti come vengono qualificate</p>	<p>L'attività di commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione in esercizi specializzati, classificata con il codice ATECO 47.3 rientra tra le attività commerciali.</p>
<p>quindi società commerciali non obbligate a prescindere dal numero dei dipendenti?</p>	<p>I soggetti che producono rifiuti nell'ambito di attività commerciali sono tenuti all'iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi</p>



<p>Impresa edile, produco rifiuti solo da demolizione e costruzione. Se devo smaltire anche bombolette spray usate durante il lavoro, mi devo iscrivere?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di costruzione e demolizione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023 n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p> <p>A questo fine dovranno registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti".</p> <p>La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
<p>Invece un'azienda con categoria 2bis si iscrive sia come produttore che come trasportatore e quindi trasmetterà al RENTRI sia i movimenti di produzione che di trasporto? Oppure si iscriverà come solo produttore e quindi trasmetterà al RENTRI i soli movimenti di produzione?</p>	<p>Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori. In questo caso trasmetteranno al RENTRI le registrazioni inserite nel registro tenuto in qualità di produttori</p>
<p>i ristoranti che producono olio esausto vegetali sono obbligati ad iscriversi ?</p>	<p>I soggetti che svolgono attività di ristorazione sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all'iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.</p> <p>A questo fine devono registrarsi all'area riservata del RENTRI "Produttori non iscritti".</p> <p>La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i propri sistemi gestionali; - i servizi messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
<p>Buongiorno, per dipendenti complessivi si intendono solo quelli iscritti al libro paga o anche i dipendenti somministrati?</p>	<p>Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.</p>
<p>Uno studio di consulenza può essere delegato?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi soggetti diversi da quelli sopra indicati, come ad esempio uno studio di consulenza, non possono operare in quanto delegati</p>



<p>Nel caso di impresa con diverse unità locali si iscrivono solo quelle che producono rifiuti pericolosi ?</p>	<p>L'ente o l'impresa con più di 10 dipendenti che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o di trattamento di fumi, acque, rifiuti deve iscrivere sia le Unità Locali che producono rifiuti pericolosi che quelle che producono rifiuti non pericolosi.</p> <p>L'ente o l'impresa con più di 10 dipendenti che produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o di trattamento di fumi, acque, rifiuti deve iscrivere solo le Unità Locali che producono rifiuti pericolosi .</p> <p>L'ente o l'impresa che, a prescindere dai dipendenti, produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di attività commerciali, di servizio, sanitarie, agricole, edili deve iscrivere solo le Unità Locali che producono rifiuti pericolosi .</p>
<p>Una società di servizi che opera in campo ambientale e gestisce a livello telematico i registri di diverse aziende, può rientrare nei delegati?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi soggetti diversi da quelli sopra indicati, come ad esempio la società di servizi che opera in campo ambientale, non possono operare in quanto delegati</p>
<p>Nel caso di trasportatore che è anche produttore di rifiuti pericolosi l'iscrizione è unica ?</p>	<p>Nel caso di trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie 1,4 e 7 che è anche produttore di rifiuti pericolosi l'iscrizione è unica e dovrà avvenire con le scadenze previste per i trasportatori di rifiuti: in sede di iscrizione l'operatore indicherà entrambe le attività svolte</p>
<p>Un'impresa edile abilitata alla rimozione amianto compatto che non ha alcuna unità locale quale unità dovrà iscrivere al RENTRI ?</p>	<p>Il DM 59/2023 definisce come unità locale, una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. Quindi nel caso specifico dovrà essere iscritta la sede legale presso la quale è tenuto il registro di carico e scarico.</p>
<p>Le unità locali possono essere identificate come cantieri temporanei?</p>	<p>Il DM 59/2023 definisce come unità locale, una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione.</p> <p>Se presso il cantiere temporaneo l'operatore tiene un registro di carico e scarico allora il cantiere, ai fini del RENTRI, si qualifica come unità locale.</p>
<p>l'azienda in cui lavoro produce rifiuti pericolosi e non pericolosi. Abbiamo un magazzino separato dall'unità locale in cui abbiamo talvolta stoccato i rifiuti non</p>	<p>Il DM 59/2023 definisce come unità locale, una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore</p>



<p>pericolosi in attesa dello smaltimento. In questo caso è necessario aggiungere una nuova unità locale per il magazzino ?</p>	<p>esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione. Nel caso specifico l'utente dovrà valutare se tale magazzino costituisce o meno unità locale autonoma da iscrivere al Registro delle Imprese: a seguito di tale valutazione dovrà adeguare la sua posizione al RENTRI.</p>
<p>Un operatore in possesso di autorizzazione al trasporto, intermediazione e smaltimento/recupero avrà tre diverse iscrizioni e tre diversi registri?</p>	<p>Un operatore in possesso di autorizzazione al trasporto, intermediazione e smaltimento/recupero sulla stessa UL dovrà iscriversi una volta sola, indicando le attività svolte; il DM 59/2023 non stabilisce nulla in merito al numero dei registri da aprire in tale circostanza.</p>
<p>Un' impresa edile con più di 10 dipendenti, iscritta alla categoria 2BIS albo gestori ambientali si iscrive al Rentri come produttore di rifiuti. Nel caso in cui i rifiuti vengano prodotti presso cantieri temporanei e mobili, come unità locale viene indicata solo la sede legale? Se il formulario viene fatto dal trasportatore, sarà quest'ultimo a comunicare i dati del FIR al Rentri?</p>	<p>I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, disciplinati dall'art. 193, comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si considerano prodotti presso l'unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il registro è tenuto presso la sede (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'Ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o il piccolo intervento edile. Premesso che i dati del FIR vengono trasmessi al RENTRI solo in caso di FIR digitale (e solo dopo il 13/2/26) relativo a rifiuti pericolosi, in questo caso la trasmissione dei dati al RENTRI deve essere effettuata dal produttore anche se il FIR è emesso dal trasportatore.</p>
<p>L'emissione del FIR cartaceo attualmente può essere emesso anche dal Trasportatore su indicazione del Produttore. Questa operazione non sarà più possibile corretto??</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.</p>
<p>i nuovi modelli di FIR allegati al D.M. 59/2023 sostituiscono gli allegati VII e notifiche per export?</p>	<p>No, i nuovi modelli di FIR allegati al D.M. 59/2023 non sostituiscono gli allegati VII e notifiche per export</p>
<p>Utilizzando un software gestionale, come può avvenire la trasmissione della seconda copia ? In caso di non utilizzo di software gestionali ma dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, l'uso della PEC o la trasmissione tramite i servizi del RENTRI sono alternativi</p>	<p>Nel caso di utilizzo di sistemi gestionali i servizi messi a disposizione dal RENTRI, e disponibili nell'area servizi per l'interoperabilità, comprendono anche quelli per consentire la trasmissione della copia completa del FIR. Ai fini della restituzione della copia del FIR l'utilizzo dei servizi di supporto è alternativo all'utilizzo della PEC</p>
<p>Per le aree di servizio carburanti il FIR viene prodotto dal trasportatore ?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il produttore può chiedere al trasportatore di emettere e compilare il FIR; non si tratta di un obbligo in capo al trasportatore</p>



<p>I produttori obbligati potrebbero delegare anche le aziende private che per loro gestiscono i rifiuti?</p>	<p>I soggetti che possono essere delegati sono esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi soggetti diversi da quelli sopra indicati non possono operare in quanto delegati</p>
<p>Dal 13/02/26 quindi il fir digitale non potrà più essere compilato anche manualmente?</p>	<p>Il produttore non iscritto al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026 e potrà continuare a compilarlo manualmente</p>
<p>Come verrà gestito il MUD visto che ci sarà una parte di gestione cartacea e parte di gestione digitale</p>	<p>A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, e quindi a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge. Sino a tale data rimane in vigore l'obbligo, per i soggetti individuati dalla legge, di trasmettere il MUD</p>
<p>Come si procederà per incaricare il trasportatore alla compilazione del formulario?</p>	<p>Le modalità per richiedere al trasportatore l'emissione del FIR non sono definite dalla norma e potranno essere liberamente stabilite dalle parti, tenendo conto che il produttore rimane responsabile dei dati inseriti.</p>
<p>Salvo è possibile avere un link per scaricare il pdf del Decreto Direttoriale 251/2023?</p>	<p>Il Decreto Direttoriale 251/2023 è disponibile al link https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche</p>
<p>Si può produrre il registro carico e scarico in formato digitale prima della data di obbligo prevista dal decreto?</p>	<p>Il registro dell'unità locale va tenuto e vidimato in formato digitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025; - a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025; - a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 <p>I soggetti tenuti ad iscriversi dopo la prima scadenza possono comunque iscriversi volontariamente rispetto alla scadenza di legge: in quel caso dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale dopo l'iscrizione</p>



<p>possiamo compilare il formulario e registro di carico e scarico direttamente sul Rentri senza avere un programma e trasmetterli direttamente? grazie</p>	<p>Gli utenti possono tenere i registri di carico e scarico in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attraverso i propri sistemi gestionali - attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI <p>Gli utenti possono vidimare, compilare ed emettere i FIR in formato cartaceo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attraverso i propri sistemi gestionali - attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI <p>E' importante notare che questo NON vuol dire compilare il registro e il FIR "direttamente sul RENTRI". i servizi di supporto sono messi a disposizione dal RENTRI, per adempiere agli obblighi di legge, di coloro che non dispongono di un sistema gestionale, ma non sono il Registro elettronico nazionale della tracciabilità dei rifiuti.</p>
<p>Buongiorno, per le imprese fino a 50 dipendenti, dovendo dal 13/02/25 tenere il registro di carico/scarico in formato cartaceo ma utilizzare comunque il nuovo modello FIR, non conviene effettuare l'iscrizione, pur non essendo obbligati, al RENTRI ?</p>	<p>Le imprese che hanno da 11 a 50 dipendenti hanno i seguenti obblighi</p> <p><u>Dal 13 febbraio 2025</u> tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il <u>nuovo modello</u> vidimato presso la CCIAA emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale, previa registrazione</p> <p><u>Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono.</u></p> <p><u>Dalla data di iscrizione</u> tengono il registro di carico e scarico in formato digitale trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico</p> <p><u>Dal 13 febbraio 2026</u> emettono i FIR in formato digitale trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale</p> <p>Le imprese potranno iscriversi anche prima della scadenza di legge: in quel caso dalla data di iscrizione dovranno tenere il registro in formato digitale.</p>
<p>Il dato dei dipendenti al 31/12 dell'anno precedente all'iscrizione varrà sempre? Ad esempio, un'organizzazione che al 1/1 ha 8 dipendenti, poi da giugno a settembre ne ha 12, e al 31/12 di nuovo 8, deve iscriversi?</p>	<p>Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.</p>
<p>I nuovi FIR possono essere utilizzati già attualmente?</p>	<p>I nuovi modelli di FIR dovranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025 e non potranno essere utilizzati prima di tale data.</p>
<p>Il FIR cartaceo su nuovo modello potrà essere personalizzato con l'inserimento del logo dell'azienda?</p>	<p>Il nuovo modello del FIR cartaceo non prevede la possibilità di personalizzazione.</p>



<p>riassumendo, il registro in formato cartaceo sarà utilizzabile solo in periodo transitorio. a regime o ci si iscrive al Rentri, e lo si tiene in digitale, oppure non si ha obbligo e bastano i formulari per la tracciabilità</p>	<p>I soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli indicati dall'art. 190 c.3 del D.lgs. 152/2006. Gli operatori che si iscrivono tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 tengono il registro in formato digitale dal 13 febbraio 2025. Gli operatori che si iscrivono tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025 e tra il 15 dicembre e il 13 febbraio 2026 tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo sino all'iscrizione; dall'iscrizione tengono il registro in formato digitale.</p>
<p>per quanto riguarda i rifiuti da costruzione e demolizione dove i produttori sono esonerati dall'iscrizione dovrà provvedere il trasportatore all'emissione del FIR?</p>	<p>Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il produttore può chiedere al trasportatore di emettere e compilare il FIR; non si tratta di un obbligo in capo al trasportatore</p>
<p>Buongiorno, un'azienda agricola produttrice di rifiuti pericolosi con più di 20 dipendenti è inserita nella categoria "altri produttori di rifiuti pericolosi", in quanto non ha lavorazioni artigianali o industriali?</p>	<p>L'azienda agricola con più di 20 dipendenti si deve iscrivere in quanto produttore di rifiuti pericolosi tra il 15 giugno e il 14 agosto 2025.</p>
<p>un soggetto produttore di pericolosi fino a 10 dipendenti, quindi con obbligo di iscrizione da dicembre 2025 dal 13 febbraio 2025 per poter utilizzare il nuovo modello registro di carico e scarico, dovrà registrarsi al RENTRI per poterlo scaricare oppure i nuovi modelli registro c/s saranno prodotti anche dai tradizionali canali della distribuzione? grazie</p>	<p>Il format del nuovo registro di carico e scarico in formato cartaceo dovrà essere scaricato dall'area pubblica del portale RENTRI e quindi non sarà necessario registrarsi per poter scaricare il formato.</p>
<p>Le imprese che producono rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti sono tenute al nuovo modello di registro rifiuti nel 2025 ?</p>	<p>Le imprese che producono rifiuti pericolosi con meno di dieci dipendenti hanno i seguenti obblighi Dal 13 febbraio 2025 tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale, previa registrazione Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono. Dalla data di iscrizione tengono il registro di carico e scarico in formato digitale trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico Dal 13 febbraio 2026 emettono i FIR in formato digitale trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale</p>



<p>Nell'area DEMO possono entrare i consulenti?</p>	<p>I consulenti possono accedere all'area DEMO in quanto operatori (ovvero in quanto soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI). I consulenti possono accedere all'area DEMO anche in quanto delegati: esclusivamente per l'utilizzo dell'ambiente DEMO l'iscrizione di tali soggetti non sarà sottoposta ad alcuna verifica preventiva da parte delle Sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali, per l'accertamento dei requisiti necessari a poter essere delegati ai sensi dell'articolo 18 del D.M. 04 aprile 2023, n. 59.</p>
<p>dal 13 febbraio 2025 i trasportatori possono restituire la 4 copia solo in formato cartaceo?</p>	<p>Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il modello di FIR riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 (c.d. "nuovo modello") che deve essere riprodotto in due copie (non più in 4 copie, come previsto dal vecchio modello allegato al DM 145/1998). Una, delle due copie cartacee del FIR datate e firmate, rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmettere al produttore/detentore ed agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario.</p> <p>La trasmissione della copia cartacea completa del formulario può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consegna diretta; b) posta elettronica certificata; c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI. <p>Il trasportatore, già iscritto al RENTRI, che utilizza i servizi di cui al punto c), deve accedere all'area riservata "Operatori" e caricare la copia completa del FIR anche mediante interoperabilità applicativa con il gestionale. I soggetti intervenuti nella movimentazione a loro volta possono scaricare la copia accedendo alla propria area riservata del RENTRI o inserendo gli estremi del formulario (numero del FIR) oppure scansionando il QR Code presente sulla copia del FIR in proprio possesso.</p>
<p>È possibile iscriversi dopo la scadenza ?</p>	<p>Il sistema consente di iscriversi in qualsiasi momento anche oltre la scadenza di legge</p>
<p>nell'area demo attualmente non è possibile scaricare i nuovi formulari, e neanche tenere digitalmente il registro</p>	<p>Evidentemente l'utente non ha completato l'iscrizione che, anche in area demo, rappresenta il passaggio preliminare e necessario per l'utilizzo dei servizi di supporto per l'emissione del FIR e la tenuta del registro in formato digitale.</p>
<p>Come posso vedere se risulto ufficialmente soggetto delegato oppure no?</p>	<p>I soggetti che possono iscriversi in quanto delegati sono esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, - il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . <p>Quindi soggetti diversi da quelli sopra indicati non possono operare in quanto delegati. Per poter operare in quanto delegato il soggetto dovrà iscriversi preliminarmente al RENTRI.</p>
<p>Per il calcolo dei dipendenti gli INTERINALI entrano ?</p>	<p>Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.</p>

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione